

2010

Videosorveglianza

Quaderno di Appunti

Le regole di base sui sistemi di videosorveglianza



I principi generali

Nel [Provvedimento generale 29 aprile 2004 sulla videosorveglianza](#)¹ Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiaramente indicato quali sono i “principi generali” da rispettare quando si adotta un sistema di videosorveglianza:

1. principio di **liceità**
2. principio di **necessità**
3. principio di **proporzionalità**
4. principio di **finalità**.

Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei **presupposti di liceità** che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici da un lato e, dall’altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le vigenti norme dell’**ordinamento civile e penale** in materia di interferenze illecite nella vita privata, di **tutela della dignità**, dell’immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela (toilette, stanze d’albergo, cabine, spogliatoi, ecc.). Vanno tenute presenti, inoltre, **le norme riguardanti la tutela dei lavoratori**, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Principio di necessità

Il principio di necessità richiede che l’adozione del sistema di videosorveglianza escluda ogni uso superfluo ed eviti eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., programma configurato in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini). Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature e l’attività di videosorveglianza non sono lecite (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a), del Codice).

Principio di proporzionalità

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Anche **l’installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti** o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l’utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

¹ <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1003482>

Principio di finalità

La videosorveglianza può essere adottata dal titolare solo per perseguire finalità di sua pertinenza e non ad esempio per finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Rispetta invece il principio di finalità l'adozione di sistemi di videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Il Garante ha pubblicato il 20 maggio 2004 una "[guida alla videosorveglianza](#)"² che sintetizza i contenuti del più ampio [provvedimento generale 29 aprile 2004 sulla videosorveglianza](#)³.

Presso il sito del Garante è anche disponibile un "[Dossier Videosorveglianza](#)"⁴ (aggiornato però fino al febbraio 2004) nonché una brochure dal titolo "La protezione dei dati personali e la Videosorveglianza" ([pdf](#))⁵

Attraverso la sua newsletter il Garante ha, infine, informato di numerosi provvedimenti (per lo più sanzionatori) adottati in ambito "videosorveglianza"; l'elenco delle newsletter relative a questo tema è riportato nel prossimo modulo.

² <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1006052>

³ <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1003482>

⁴ <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1002987>

⁵ <http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1382779>

Cosa si può videosorvegliare

Principio di base

Chi installa telecamere deve perseguire finalità determinate e di propria pertinenza; per un'azienda esse di solito sono volte al contrasto di aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro.

Casi illeciti

Non è lecito usare la videosorveglianza per finalità di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati, finalità che competono invece solo ad organi giudiziari o a forze armate o di polizia.

Divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori rispettando le garanzie previste in materia di lavoro, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro.

Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all'attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi). Non risulta giustificata un'attività di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso webcam o che rendano identificabili i soggetti ripresi. Sono ingiustificati gli impianti installati al solo fine di controllare il divieto di fumare, di calpestare aiuole, di depositare sacchetti dell'immondizia etc.

Casi particolari

Negli ospedali e nei luoghi di cura è ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (esempio: rianimazione). Potranno accedere alle immagini solo il personale autorizzato e i familiari dei ricoverati.

Negli istituti scolastici l'installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando strettamente indispensabile (esempio: atti vandalici) e solo negli orari di chiusura.

Sono ammesse, nel rispetto di principi specifici, telecamere su alcuni mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi di culto e sepoltura.

Condomini e videocitofoni

Le riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, di studi professionali, società ed enti sono ammesse esclusivamente per preservare, da concrete situazioni di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei beni. L'installazione da parte di singoli condomini richiede comunque l'adozione di cautele: angolo visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di altri condomini ecc. I videocitofoni sono ammessi per finalità identificative dei visitatori.

False telecamere

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

Registrazioni di immagini

Principio di base

Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.).

Durata di conservazione delle immagini

In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato: a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (esempio: banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.

Misure di sicurezza

I dati personali, compresi quelli relativi al trattamento di videosorveglianza, devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Le “misure minime di sicurezza” sono obbligatorie anche sul piano penale.

Il titolare del trattamento che si avvale di un soggetto esterno deve ricevere dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesti la conformità alle regole in materia.

Tra le misure di sicurezza che devono essere adottate:

- locali con accesso protetto da badge
- armadi chiusi a chiave per la custodia dei supporti
- sistemi di controllo accessi (user-id, password) per visionare le registrazioni
- diversi profili di autorizzazione per accedere alla visione delle immagini registrate (ad esempio: per manutentore, per responsabile del trattamento, per forze di polizia)
- sistemi di cifratura delle registrazioni.

Interventi del Garante sulla videosorveglianza

<i>Pubblicazione/data</i>	<i>Contenuti in ambito videosorveglianza</i>
Newsletter 19 maggio 2009	Videosorveglianza ed esigenze di sicurezza
Newsletter 3 aprile 2009	Videosorveglianza: no al controllo dei lavoratori
Newsletter 2 marzo 2009	Vietate le telecamere negli spogliatoi
Newsletter 16 gennaio 2009	Telecamere con le orecchie: stop del Garante
Newsletter 29 novembre 2007	Telecamere con vista
Newsletter 21 – 27 febbraio 2005	Videosorveglianza: nuovi interventi del Garante
Newsletter 31 gennaio - 6 febbraio 2005	Controlli sulle telecamere
Newsletter 17 - 23 maggio 2004	Videosorveglianza: nuove garanzie per i cittadini
Newsletter 24 febbraio - 2 marzo 2003	I Garanti UE aprono la consultazione sulla videosorveglianza
Newsletter 6 - 12 gennaio 2003	Telecamere in banca: ripresi solo i piedi. Precisazione del Garante
Newsletter 14 - 20 ottobre 2002	Le linee guida del Consiglio d'Europa sulla videosorveglianza
Newsletter 30 settembre - 6 ottobre 2002	Videosorveglianza. Il decalogo dei Garanti europei
Newsletter 9 - 15 settembre 2002	Privacy: telecamere sugli autobus solo se passeggeri garantiti
Newsletter 15 - 26 luglio 2002	Unabomber: Garante su telecamere ipermercato
Newsletter 20 - 26 maggio 2002	Telecamere: multato un supermercato
Newsletter 29 aprile - 5 maggio 2002	Codici deontologici al via per Internet, videosorveglianza, lavoro
Newsletter 4 - 10 febbraio 2002	Videosorveglianza dei lavoratori. Rapporto della Cnil
Newsletter 28 maggio - 3 giugno 2001	Videosorveglianza: niente webcam nell'ufficio del sindaco
Newsletter 11 - 17 giugno 2001	Tenuti d'occhio dalla tv
Newsletter 28 febbraio - 5 marzo 2000	Videosorveglianza: i Comuni devono rispettare la privacy
Newsletter 3 - 9 aprile 2000	Videosorveglianza in mare e tutela della riservatezza La Risoluzione dei Garanti tedeschi sulla videosorveglianza
Newsletter 27 novembre - 3 dicembre 2000	Videosorveglianza. Le regole per non violare la privacy Privacy e videosorveglianza
Newsletter 25 - 31 ottobre 1999	Riprese televisive sul posto di lavoro
Newsletter 20 - 26 dicembre 1999	La telecamera da sola non serve a nulla

Check list sulla videosorveglianza

Videosorveglianza senza registrazioni di immagini

Misure organizzative		
	Analisi preliminare	obbligatorio
	Nomina incaricato	obbligatorio
	Nomina responsabile interno	opzionale
	Nomina responsabile esterno	opzionale
	Informativa minima	obbligatorio
	Regolamento aziendale	opzionale
	Gestione diritto di accesso	obbligatorio
	Formazione	obbligatorio
Casi illeciti		
	Non devono esserci sistemi di videosorveglianza in prossimità di:	
	bagni	obbligatorio
	spogliatoi	obbligatorio
	spogliatoi	obbligatorio
	sale sindacali	obbligatorio
	Non devono esserci sistemi di videosorveglianza per finalità di controllo dei lavoratori	obbligatorio
Misure di sicurezza		
	Locali (ove sono presenti i monitor di controllo) con accesso controllato (badge, chiavi,...)	obbligatorio
	Attestato di conformità da fornitore esterno	obbligatorio

Videosorveglianza con registrazioni di immagini

Misure organizzative		
	Analisi preliminare	obbligatorio
	Autorizzazione del Garante (solo se concomitanza a sistemi biometrici)	obbligatorio
	Nomina incaricato	obbligatorio
	Nomina responsabile interno	opzionale
	Nomina responsabile esterno	opzionale
	Informativa minima	obbligatorio
	Informativa completa	obbligatorio
	Regolamento aziendale	opzionale
	Gestione diritto di accesso	obbligatorio
	Formazione	obbligatorio
Casi illeciti		
	Non devono esserci sistemi di videosorveglianza in prossimità di:	
	bagni	obbligatorio
	spogliatoi	obbligatorio
	sale sindacali	obbligatorio
	Non devono esserci sistemi di videosorveglianza per finalità di controllo dei lavoratori	obbligatorio
Cancellazione delle immagini		
	Entro le 24 ore	obbligatorio
	Entro una settimana	Obbligatorio
Misure di sicurezza		
	Locali (ove sono presenti i monitor di controllo) con accesso controllato (badge, chiavi,...)	obbligatorio
	Armadi chiusi a chiave per la custodia dei supporti	obbligatorio
	sistemi di controllo accessi (user-id, password) per visionare le registrazioni	obbligatorio
	sistemi di cifratura delle registrazioni	
	Attestato di conformità da fornitore esterno	obbligatorio

